

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 128 del 07/07/2004

Deliberazione n. 128 del 07/07/2004 legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.2, 17.3.5

Contrasta con il combinato disposto dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e dell'art. 62, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., - anche alla luce delle determinazioni di quest'Autorità n. 18/2001 e 30/2002 - il conferimento a professionisti esterni di incarichi professionali senza: a) dare "adeguata pubblicità" dell'esigenza di acquisire la prestazione professionale, pubblicità che, seppure semplificata, deve essere funzionale, ossia idonea allo scopo di raggiungere la più ampia sfera relativa di potenziali professionisti interessati all'affidamento, in relazione all'entità ed all'importanza dell'incarico; b) fornire, da parte del responsabile del procedimento, indicazioni circa la necessità di affidamento dell'incarico a professionista esterno; c) indicare nell'avviso di selezione l'importo stimato della prestazione professionale; d) tener conto, nella stima del corrispettivo dell'incarico di progettazione, di tutti i servizi ad essa correlati, compresa la direzione lavori e la prestazione del coordinatore per la sicurezza, operando un ingiustificato frazionamento degli incarichi. Contrasta con l'art. 17, comma 1, lett. g) e con l'art. 13, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. - anche alla luce della determinazione n. 13/2000 di questa Autorità - l'operato della stazione appaltante che stipula con un raggruppamento temporaneo di professionisti una convenzione per l'affidamento di incarichi professionali senza definire la rappresentanza di uno dei tecnici nei confronti della committenza.